



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione V Civile

Il giudice designato alla trattazione delle procedure di crisi da sovraindebitamento *ex lege* n. 3/2012;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.4.2022;

visti gli atti della procedura in epigrafe, avente ad oggetto proposta di accordo ex artt. 7 e ss. depositata dal sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED], Via [REDACTED], presso e nello studio dell'Avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso depositato telematicamente

letta la relazione sulla fattibilità del piano ex artt. 9 e 15, legge n. 3/2012, redatta dal dott. [REDACTED] professionista nominato gestore della crisi dall'O.C.C. presso l'OCF di Firenze, nonché la relativa integrazione;

ritenuta la propria competenza, risiedendo il debitore in [REDACTED]

letta la relazione sui voti espressi ex art. 12, comma 1, legge n. 3/2012, depositata dal gestore della crisi;

OSSERVA

Deve preliminarmente rilevarsi che sussistono nel caso di specie i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla l. n. 3/2012.

La proposta di accordo infatti promana da un soggetto, persona fisica, non assoggettabile a fallimento, che si trova in situazione di sovraindebitamento, essendo evidente il perdurante squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile e la complessiva esposizione debitoria.

In particolare, il debitore non è assoggettabile a fallimento in quanto il debitore ha svolto prima l'attività di driver di cavalli, e successivamente ha esercitato un'impresa agricola, che è stata

tuttavia chiusa nel 2012, come risulta dalla documentazione depositata e confermato dal gestore della crisi.

1) La situazione di sovraindebitamento del ricorrente

Come esposto nel ricorso e come confermato dal gestore della crisi, la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte in capo al ricorrente trova origine dalle vicende che interessarono il debitore nei primi anni 2000.

In particolare il sig. ██████ svolgendo attività di allenatore-guidatore di trotto di buon livello, decise di realizzare un proprio centro ippico di allenamento, dotato dei migliori servizi e attrezzature in linea con le moderne tecniche di allenamento, anche per svincolarsi dagli oneri di affitto di una struttura privata.

Per tale motivo nel 2003 fece importanti investimenti, per oltre 1,5 milioni di euro, acquistando la proprietà di alcuni terreni e fabbricati in ██████ al fine di realizzarvi un centro ippico; su tali beni egli esercitò un'impresa individuale agricola dal 2003 al 12.7.2012 (data di cancellazione risultante dal registro delle imprese).

La crisi conclamata del settore dell'ippica provocò una notevole riduzione delle entrate del sig. ██████ che fu costretto a vendere l'azienda per restituire i finanziamenti contratti e per pagare i fornitori; in particolare con tre atti stipulati tra il 2005 e il 2006 il debitore vendette a ██████ i beni immobili e l'azienda agricola, al prezzo di € 1.500.000,00 circa, di cui € 930.000,00 furono destinati all'estinzione del mutuo fondiario contratto con MPS – Verde S.p.a.

Tuttavia il saldo prezzo di € 400.000,00 non fu corrisposto, e fu oggetto di vano tentativo di recupero giudiziale, tant'è che ██████ fu dichiarata fallita e il sig. ██████ si insinuò al passivo del fallimento, senza ricevere alcuna soddisfazione.

Nel frattempo il sig. ██████ continuò a esercitare l'attività di driver, ma tutti i proventi furono destinati a estinguere i debiti residui contratti per l'acquisto del centro ippico, con la conseguenza che non furono pagate imposte per circa € 276.600,00 per IVA, IRPEF e IVA relativi agli anni 2006, 2007 e 2008.

Riassumendo, l'origine del sovraindebitamento è stata ricondotta dal ricorrente ai seguenti fattori:

- gli investimenti del sig. ██████ che hanno segnato l'avvio dell'esposizione debitoria;
- la crisi dell'ippica, che ha costretto il sig. ██████ a vendere l'azienda e il centro ippico a distanza di pochissimo tempo (2-3 anni) dalla sua realizzazione;
- il fallimento dell'acquirente e la sostanziale perdita del saldo prezzo della vendita, che non ha permesso al sig. ██████ di rientrare nell'esposizione debitoria;

- lo stato attuale di disoccupazione a seguito della cessazione nel 2012 anche dell'attività di driver.

La situazione debitoria complessiva del ricorrente è pari a € 793.661,54, di cui:

- verso Palatino Spv (evidenziato in grigio nell'elenco creditori) per l'importo di € 65.363,00;*
- verso l'Erario (evidenziato in giallo nell'elenco creditori) per imposte e accessori (IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, ritenute canone televisivo, varie, sanzioni e interessi) per l'importo di € 655.525,31;*
- verso l'INPS (evidenziato in arancione nell'elenco creditori) per contributi (IVS coltivatori diretti) per l'importo di € 51.277,23;*
- verso comuni Bagno a Ripoli, Fauglia, Firenze, Signa, Rosignano Marittimo, Montecatini Terme, Livorno (evidenziati in celeste nell'elenco creditori) a titoli vari con sanzioni e interessi per € 14.301.56;*
- verso Regione Toscana (evidenziata in marrone nell'elenco creditori) per tasse automobilistiche, sanzioni e interessi per € 1.281,23;*
- verso soggetti vari Tribunale di Firenze, Camera Commercio Pisa, Società Entrate Pisa Spa, Min. Politiche Agricole e Forestali, Prefettura Pistoia, Consorzio Bonifica Fiumi e Fossi, SOGET Spa (evidenziati in viola nell'elenco creditori) a titoli vari, sanzioni e interessi per € 5.913,21".*

A tali posizioni si aggiunge il debito verso l'OCC per la gestione della procedura.

Il ricorrente ha precisato che *"i debiti di cui ai punti i. sono gli unici debiti residui della 'sfortunata' operazione di acquisto e realizzazione dell'azienda agricola / centro ippico; tutti gli altri debiti, viceversa, hanno causa successiva alla cessione dell'azienda e le ragioni del loro maturarsi sono quelle sopra riferite; con riferimento ai debiti di cui al punto iii., trattasi di contributi IVS coltivatori diretti successivi alla cessione dell'azienda e dovuti al fatto che contestualmente alla predetta cessione non è stata curata la cessazione della relativa posizione INPS dell'odierno ricorrente; la cessazione è stata ottenuta recentemente".*

Ancora, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 4-5 del D.L. 41/2021, il debito di € 17.742,66 (costituito singoli carichi iscritti a ruolo individualmente rientranti nella soglia di € 5.000,00) risulta annullato, rientrando il sig. ██████ nella previsione di cui alla norma citata, in quanto, con riferimento al periodo di imposta al 31.12.2019, lo stesso non ha maturato alcun reddito.

Quanto alla situazione dell'attivo, il ricorrente è attualmente disoccupato, non è proprietario di beni immobili, risulta intestatario di un autocarro del 2003 e un'autovettura del 1989, non più nella sua disponibilità, entrambi comunque di alcun valore, e vive presso l'abitazione della madre sig.ra ██████

Quanto allo stato civile del debitore, egli è divorziato; dal matrimonio sono nati tre figli rispettivamente nel 1993, nel 1995 e nel 1999, di cui uno economicamente indipendente, mentre al mantenimento degli altri due provvedono integralmente i nonni paterni (genitori del ricorrente). Il

debitore ha anche un'altra figlia minore, nata dal 2015 dall'attuale compagna, che si occupa integralmente del suo mantenimento.

2) La proposta di accordo

È stato elaborato un piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi nominato dall'O.C.C. costituito presso l'O.C.F. di Firenze.

Il sig. ██████ intende proporre ai creditori un accordo preveniente l'apporto di finanza terza da parte della sig.ra ██████ per l'importo di € 60.020,15, che ha sottoscritto, il ricorso ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 3/2012.

La proposta prevede:

- i. la suddivisione dei creditori nelle seguenti classi:
 - "Classe 1 – Crediti erariali" nella quale sono inclusi tutti i crediti dell'Erario per l'importo complessivo di € 652.980,19 di cui € 282.051,84 a titolo di capitale ed il residuo € 370.928,35 a titolo di sanzioni, interessi e accessori;
 - "Classe 2 – Crediti INPS/INAIL" nella quale sono inclusi tutti i crediti dell'INPS/INAIL per l'importo complessivo di € 36.178,15 di cui € 26.786,01 a titolo di capitale ed il residuo € 9.371,59 a titolo di sanzioni, intessi e accessori;
 - "Classe 3 – Altri crediti" nella quale sono inclusi tutti gli altri crediti per l'importo complessivo di € 86.760,54;
 - "Classe 4 – Creditori Prededucibili" nella quale sono inclusi i compensi spettanti ad OCC per l'importo complessivo di per l'importo di € 6.754,31 (inclusivo di IVA e CAP) quantificato ai sensi del disposto di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014
- ii. il pagamento entro e non oltre 20 giorni dall'omologazione (per l'importo complessivo di € 60.020,14):
 - dei creditori appartenenti alla "Classe 1 – Crediti erariali" nella misura del 7%% pari all'importo di € 45.708,61;
 - dei creditori appartenenti alla "Classe 2 – Crediti INPS/INAIL" nella misura del 6,5%% pari all'importo di € 2.351,58;
 - dei creditori appartenenti alla "Classe 3 – Altri crediti" nella misura del 6%% pari all'importo di € 5.205,63;
 - dei creditori appartenenti alla "Classe 4 – Creditori Prededucibili" nella misura del 100% pari all'importo di € 6.754,32;
- iii. piena esdebitazione del Sig. ██████ con rinuncia quindi dei creditori appartenenti a tutte le suddette classi ad ogni e qualsiasi pretesa e/o diritto sulla parte falcidiata del loro credito.

Il debitore ha chiesto l'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12, comma 3 quater, legge n. 3/2012 anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, in quanto quest'ultima è decisiva

ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% e in quanto la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

3) Lo svolgimento del procedimento e gli esiti del voto

Previa comunicazione a cura dell'organismo di ricorso e decreto ai creditori indicati nella proposta, si è tenuta in data 22.2.2022 l'udienza fissata ex art. 10, legge n. 3/2012 nella quale sono comparsi il difensore del ricorrente, il gestore della crisi nella persona del dott. [REDACTED]

all'esito dell'udienza, il gestore ha depositato relazione sui voti espressi e sulle contestazioni pervenute, nonché attestazione definitiva sulla fattibilità del piano ex art. 12, comma 1, e art. 9, comma 2, legge n. 3/2012.

All'udienza del 14.4.2022 sono comparsi il gestore della crisi e il difensore del ricorrente, che ha insistito nell'omologazione dell'accordo, e il giudice ha riservato la decisione.

4) Le valutazioni del tribunale

Va osservato preliminarmente come la proposta abbia ricevuto voto negativo dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, che vanta un credito pari all'82,60% della massa dei creditori, e come pertanto l'accordo non sia stato raggiunto.

Deve tuttavia verificarsi, ai fini dell'omologazione, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12, comma 3 quater, legge n. 3/2012, ai sensi del quale " *Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria*".

Nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni previste dalla norma.

Da un lato, infatti, l'adesione dell'amministrazione finanziaria è decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60%, rappresentando da sola oltre l'80% del monte crediti.

Dall'altro il gestore della crisi ha dato atto, nella relazione sulla fattibilità dell'accordo, che la proposta presenta " *la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, perché l'attivo messo a disposizione nella proposta, seppur di importo inferiore al debito complessivo, risulta maggiore rispetto al quanto realizzabile con la liquidazione dei beni personali del Sig. [REDACTED]*".

Ai fini del giudizio di omologa, deve rilevarsi come la valutazione del piano che il giudice è chiamato a svolgere non possa inerire alla convenienza della proposta, giudizio che è riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla stessa con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta.

Il giudice è chiamato a valutare esclusivamente:

- 1) la legittimità del procedimento e
- 2) la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

4.1) I rispetto del modello legale

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazione a norme imperative.

Sotto questo aspetto, la domanda supera il vaglio che il tribunale è chiamato a compiere.

Con la stessa infatti il debitore propone di pagare i creditori nelle percentuali sopra indicate; traendo il piano risorse esclusivamente da finanza terza, non sussiste alcun vincolo in ordine alla destinazione delle somme ai creditori, e dunque circa la graduazione dei pagamenti.

Ad ogni modo, il gestore della crisi ha attestato *"ai sensi dell'articolo 7 comma 1 Legge n. 3/2012, che l'Accordo del Debitore, così come proposto dal Sig. ██████ assicura ai crediti un soddisfacimento del loro credito in misura superiore a quello realizzabile in ragione della loro collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione del patrimonio del debitore"*.

Va rilevato che l'Agenzia delle Entrate ha presentato contestazioni alla proposta, riassumibili nei seguenti termini:

- 1) la relazione del gestore sarebbe incompleta in quanto lo stesso avrebbe dovuto relazione secondo quanto disposto dall'art. 14-ter legge 3/2012, e cioè in modo "particolareggiato" seguendo i dettami dell'articolo sulla liquidazione dei beni, e avrebbe dovuto contenere *"a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità (anche futura) del debitore persona fisica"*;
- 2) visto il rilevante debito erariale, sorto negli anni 2006-2008, il sig. ██████ si sarebbe determinato a dismettere il suo patrimonio, lasciando l'erario senza alcuna soddisfazione, mentre gli altri creditori sarebbero stati soddisfatti pressoché integralmente;
- 3) tenuto conto dell'apporto di finanza esterna da parte della propria madre, il sig. ██████ oggi nullatenente, potrà in prospettiva – in quanto erede legittimo della sig.ra ██████ – disporre di un patrimonio potenzialmente capiente, utile per una migliore soddisfazione dei creditori rispetto a quella prospettata nella domanda.

Preliminarmente, va osservato come l'amministrazione finanziaria sia legittimata a presentare contestazioni, in quanto creditore che non ha aderito alla proposta.

Il meccanismo del *cram down* fiscale previsto dal nuovo art. 12, comma 3 quater, legge n. 3/2012, infatti, non muta l'espressione del voto del creditore dissenziente, che è e rimane contrario, come è desumibile dalla stessa lettera della norma, che parla di "mancanza di adesione". La disposizione in oggetto non trasforma il dissenso in adesione "forzata", bensì prevede il superamento di questo dato negativo, che sarebbe ostativo all'omologa, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma (decisività e convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria); il dissenso dell'amministrazione finanziaria è così bypassato dal tribunale (e infatti l'articolo recita "il tribunale omologa l'accordo [...] anche in mancanza di adesione [...]"), ma rimane comunque tale.

Nel merito, le contestazioni appaiono infondate.

Quanto alla contestazione sub. 1), la relazione del gestore deve ritenersi completa in tutte le sue parti; dalla stessa si evince a chiare lettere che il sovraindebitamento del sig. [REDACTED] trae origine dal mancato pagamento del saldo prezzo della vendita del centro ippico e dell'azienda da parte di [REDACTED] poi fallita, tant'è che il debitore si è insinuato nel relativo fallimento, non ricevendo tuttavia alcun pagamento e non essendovi prospettive di soddisfazione dei creditori chirografari, come comunicato dal curatore dott. [REDACTED]

Con riferimento alla contestazione sub. 2), deve osservarsi che le vendite degli immobili e dell'azienda sono avvenuti negli anni 2005 e 2006, e dunque molti anni prima della cancellazione dell'impresa agricola dal registro delle imprese (avvenuta nel 2012) e delle notifiche degli avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate (avvenute rispettivamente il 27.7.2011 e 18.1.2012); dalla cronologia degli avvenimenti come sopra descritti, dunque, non emerge un intento fraudolento da parte del sig. [REDACTED] nei confronti dell'erario, anche tenuto conto, come sopra rilevato, che il debitore non ha incassato € 400.000,00 a titolo di saldo prezzo della vendita, e che il retribuito della vendita è servito a estinguere i mutui contratti per l'acquisto del centro ippico.

Quanto alla contestazione sub. 3), va rilevato che il gestore della crisi ha attestato che la proposta garantisce la migliore soddisfazione dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria; risulta inoltre, e anche in tal caso vi è attestazione, che l'accordo è la soluzione che garantisce la miglior soddisfazione possibile all'Agenzia delle Entrate. Invero, in caso di omologa la stessa riceverebbe il pagamento del 7% del proprio credito, mentre in caso di liquidazione del patrimonio non vi sarebbe alcuna soddisfazione per l'amministrazione finanziaria, dato atto dell'attuale assenza di reddito e stato di disoccupazione del debitore, e posto che i valori da prendere a riferimento per l'alternativa liquidatoria devono essere quelli attuali, e non quelli futuri ed eventuali, nella prospettiva di una probabile successione ereditaria del debitore alla propria madre, che risulta intestataria di vari beni immobili. Va osservato, sul punto, che precludere l'accesso alla procedura al sovraindebitato, sul presupposto di una possibile futura maggiore capacità patrimoniale dello stesso, contraddirebbe la *ratio* della normativa, che mira a dare una *second chance* al debitore e a reinserire lo stesso nel circuito economico. Un diniego di tal genere sarebbe legittimo solo se si accertasse un comportamento fraudolento del debitore, che nel caso di specie non appare ricorrere.

4.2) La fattibilità della proposta

Quanto all'aspetto della fattibilità, è compito del giudice valutare se l'argomentare dell'O.C.C. sia stato corretto e si presenti, quindi, come convincente, restando evidente che ove la relazione non fosse in sintonia e coerenza con i contenuti del piano la stessa sarebbe non legittima.

Nel caso di specie, la fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza e linearità dei suoi contenuti ed è attestata dalla relazione dell'O.C.C. da considerarsi analitica ed esaustiva, e come tale rispettosa dei suindicati principi generali che ne governano la redazione.

Il giudizio del professionista è confermato nell'attestazione definitiva della fattibilità dell'accordo.

Ritiene il tribunale che, alla luce del giudizio del gestore e della conformazione concreta della proposta, che il piano sia fattibile, prevedendo in sostanza l'apporto di finanza esterna per il pagamento dei creditori, con la conseguenza che con la provvista immediatamente messa a disposizione potranno pagarsi i creditori nelle percentuali previste.

In definitiva, dato atto dell'attestazione del gestore della crisi sulla veridicità dei dati della proposta (e in particolare sulla corretta identificazione, quantificazione e qualificazione dell'attivo e del passivo riportati nel piano), nonché sulla fattibilità della proposta, l'accordo può essere omologato.

5) Disposizioni sull'esecuzione



Tenuto conto che il piano si basa totalmente sull'apporto di finanza terza, l'accordo potrà essere eseguito con pagamento in un'unica soluzione dei creditori nelle percentuali e nei tempi previsti; non è necessaria pertanto la nomina di un liquidatore.

Il gestore della crisi vigilerà sul rispetto delle previsioni dell'accordo, relazionando al giudice; la relazione sarà depositata dopo tre mesi dalla definitività dell'omologazione e, se necessario, successivamente, ogni tre mesi.

Il gestore renderà edotti i creditori e il giudice di ogni circostanza rilevante e di ogni comportamento del debitore e dei terzi che possano compromettere l'esecuzione del piano; per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, si applica l'art. 13, legge n. 3/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 6, 7, 10, 11 e 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, così provvede:

- 1) *omologa* l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da 
 il 28.10.2021;
- 2) *dispone* che il presente provvedimento di omologa sia pubblicizzato attraverso la comunicazione dello stesso a tutti i creditori;

3) *attribuisce* all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e all'OCC, che provvederà a notificare i creditori ai sensi ed agli effetti dell'art. 739, comma 2, c.p.c.

Così deciso in Firenze il 19 luglio 2022

Il giudice

Cristian Soscia